

**Disciplinare per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale
dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria**

(Approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 90 del 24 novembre 2022)

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente disciplinare stabilisce le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, in conformità al Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza dell'Assemblea legislativa dell'Umbria e alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
2. Il presente disciplinare non si applica al conferimento degli incarichi dirigenziali ad interim.

Art. 2


(Procedura per il conferimento dell'incarico dirigenziale)

1. Per l'affidamento dell'incarico dirigenziale si procede all'espletamento di una procedura selettiva mediante la pubblicazione di un avviso nel quale sono specificate il numero, la tipologia, le competenze attribuite alla posizione, la fascia retributiva, la durata dell'incarico e i criteri di scelta.
2. La selezione è rivolta a tutto il personale di ruolo con qualifica dirigenziale in servizio presso l'Assemblea legislativa della Regione Umbria.
3. Nel conferimento dell'incarico è perseguito l'obiettivo dell'effettivo equilibrio tra uomini e donne della titolarità delle posizioni funzionali anche più qualificate.
4. I dirigenti che intendono partecipare alla selezione dovranno attenersi alle modalità stabilite nello specifico avviso.
5. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa per almeno tre giorni al fine di darne adeguata diffusione tra i dirigenti interessati.
6. Ciascun dirigente può contestualmente presentare domanda per massimo due posizioni dirigenziali.

Art. 3

(Selezione)

1. Il Segretario generale, con l'ausilio della struttura competente, acquisisce le domande pervenute e provvede ad individuare il dirigente al quale conferire l'incarico dirigenziale mediante valutazione dei curricula.
2. Nella valutazione, in relazione alla natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire e degli obiettivi ad essa correlati, si tiene conto, in particolare, dei seguenti criteri:
 - a) competenze ed esperienze tecnico-professionali maturate nelle attività attinenti alla posizione da ricoprire;
 - b) attitudini e capacità professionali;
 - c) risultati conseguiti in precedenza con riferimento alle posizioni ricoperte ed agli obiettivi prefissati;
 - d) requisiti culturali e formativi attinenti la posizione da ricoprire.
3. La valutazione è finalizzata esclusivamente ad individuare il dirigente cui conferire l'incarico dirigenziale, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito e non prevede l'assegnazione di punteggi.
4. Nel caso di mancata individuazione del dirigente a cui affidare l'incarico, anche per assenza di candidature, l'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, può individuare d'ufficio il dirigente a cui affidare il medesimo incarico.



Art. 4

(Conferimento dell'incarico dirigenziale)

1. L'incarico è conferito con atto dell'Ufficio di presidenza su proposta scritta e motivata del Segretario generale, formulata in esito alla procedura selettiva di cui all'articolo 3.
2. All'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale accede il contratto d'incarico, dalla cui sottoscrizione il dirigente assume la titolarità della posizione ed è legittimato all'esercizio delle relative funzioni.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si applicano le disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti.
2. Il presente disciplinare è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.